

COMUNE DI MONZUNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bologna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 21 del 27/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" - ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **10:00**, con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al DL n.18 del 17/03/2020 previa convocazione nei modi e nelle forme di cui al Decreto Sindacale n.4 del 25/03/2020, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale.

All'esame del presente oggetto risultano:

PASQUINI BRUNO	Sindaco	Presente
BATTISTINI STEFANO	Consigliere Comunale	Presente
PAVESI ERMANNANO MANLIO	Consigliere Comunale	Presente
MORINI MONICA	Consigliere Comunale	Presente
MUSOLESI GIANLUCA	Consigliere Comunale	Presente
RICO' MORENA	Consigliere Comunale	Presente
GUELI THOMAS	Consigliere Comunale	Presente
FIORINI FABIO	Consigliere Comunale	Presente
ZAMPINI GIULIA	Consigliere Comunale	Presente
DI NATALE ELISABETTA	Consigliere Comunale	Presente
EPIFANI LUIGI	Consigliere Comunale	Presente
BERTUSI CINZIA	Consigliere Comunale	Presente
TAGLIATI MASSIMO	Consigliere Comunale	Presente

Presenti 13

Assenti 0

Partecipa il **Segretario Comunale** dott.ssa Marcella Bonanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nomina scrutatori i consiglieri: GUELI THOMAS, ZAMPINI GIULIA, EPIFANI LUIGI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sindaco**, Bruno Pasquini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Udita l'illustrazione del Sindaco Bruno Pasquini

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopra citata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e le aree edificabili;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la precedente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dell'8,60 ‰, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari al 7,60 ‰;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino al 10,60 ‰, che può raggiungere il valore dell'11,40‰ per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 5,00‰, con possibilità per il Comune di aumentarla dell'1,00 ‰ o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell'1,00 ‰, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dell'1,00 ‰, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 2,50 ‰ o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dell'8,60 ‰, di cui la quota pari al 7,60 ‰ è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino al 10,60 ‰ o diminuirla fino al limite del 7,60 ‰;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari all'8,60 ‰, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,60 ‰ o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,60 ‰ di cui al comma 754, fino all'11,40 ‰, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della "nuova" IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 forma, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

DATO ATTO che il territorio comunale di Monzuno è ricompreso nelle zone montane svantaggiate di cui all'art. 15 della L. 984/1977 e pertanto i soggetti passivi possessori di aree agricole sono esentati dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE		tipo di immobile	
base	massima		
5,00 ‰	6,00 ‰	abitazione principale di lusso e sue pertinenze (A/1 - A/8 - A/9)	
1,00 ‰	1,00 ‰	fabbricati rurali strumentali	
1,00 ‰	2,50 ‰	"beni merce"	
8,60 ‰	10,60 ‰	Fabbricati gruppo "D"	
8,60 ‰	10,60 ‰	altri immobili ed aree edificabili	

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare per l'anno 2021 le misure di aliquote IMU stabilite per l'anno 2020:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6,00 ‰	abitazione principale di lusso e sue pertinenze (A/1 - A/8 - A/9)
0,00 ‰	fabbricati rurali strumentali

0,00 ‰	"beni merce"
10,60 ‰	Fabbricati gruppo "D"
10,60 ‰	altri immobili ed aree edificabili

RICHIAMATA:

- la delibera di Consiglio Comunale n° 69 del 30/09/2020 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento "nuova" IMU";
- la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 30/09/2020 avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione della "NUOVA" IMU - ANNO 2020";
- la delibera di Consiglio comunale n° 20 in data odierna avente per oggetto l'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU";

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento sopra citato si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Di Natale, Epifani, Bertusi; Tagliati) espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" I.M.U. stabilite per l'anno 2020, da applicare nell'anno 2021;

2. DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;

3. DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6,00 ‰	abitazione principale di lusso e sue pertinenze (A/1 - A/8 - A/9)
0,00 ‰	fabbricati rurali strumentali
0,00 ‰	"beni merce"
10,60 ‰	Fabbricati gruppo "D"
10,60 ‰	altri immobili ed aree edificabili

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato:

con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Di Natale, Epifani, Bertusi; Tagliati) espressi in forma palese, per alzata di mano,

DICHIARA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONZUNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 27/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" - ANNO 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO
PASQUINI BRUNO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BONANNI MARCELLA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI MONZUNO
PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 22/03/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" - ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Lì, 25/03/2021

FIRMATO
LE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA
dott. SAMMARCHI LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI MONZUNO
PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 22/03/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" - ANNO 2021.

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

] Favorevole [] Contrario

Lì, 25/03/2021

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott. SAMMARCHI LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI MONZUNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bologna

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" - ANNO 2021.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 27/03/2021

Monzuno, Lì 15/04/2021

FIRMATO

IL Vice Segretario Comunale

dott. Sammarchi Luca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI MONZUNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 27/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE "NUOVA IMU" - ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata da oggi 20/04/2021 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 05/05/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 20/04/2021

**L' ISTRUTTORE
PESCI MARIA GRAZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).